



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici
Servizio Tecnico Centrale

IL PRESIDENTE

Visto l'art. 20 della legge n° 1086 del 05.11.1971, concernente le "Norme per la disciplina delle opere in conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica", che consente di autorizzare anche Laboratori non ufficiali ad effettuare prove sui materiali da costruzione;

Visto il D.P.R. 06.06.2001 n. 380, concernente il "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia";

Visto l'art. 59 del citato D.P.R. che consente di autorizzare anche laboratori non ufficiali ad effettuare prove su materiali da costruzione, comprese quelle geotecniche su terreni e rocce, come modificato dalla legge n.134 del 7.8.2012;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la Circolare della Presidenza del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici n.7618/STC dell'8 settembre 2010;

Visto il D.M. n° 6571 del 07.10.2014, con cui è stata rilasciata al laboratorio "ABRUZZO TEST SRL", l'autorizzazione ad eseguire prove sulle terre e sulle rocce con estensioni con efficacia fino alla data del 06.10.2019;

Vista la domanda in data 29.03.2019 con la quale il predetto laboratorio ha chiesto il rinnovo delle medesime autorizzazioni con estensioni;

Vista l'istruttoria effettuata con esito favorevole dal Servizio Tecnico Centrale;

Considerato che il Direttore responsabile del laboratorio possiede il titolo professionale richiesto:

D E C R E T A

Art.1 – È rinnovata al laboratorio "**ABRUZZO TEST SRL** ", S.S. 17 Z.I. -67039 Sulmona (AQ), l'autorizzazione ad effettuare e certificare prove sulle terre e sulle rocce, ulteriormente estesa alle prove facoltative così definite ai sensi del punto 5 della Circolare 7618/STC e in particolare:

- Prove di laboratorio su aggregati (tutte);
- Prova di resistenza all'usura;
- Prova Los Angeles;
- Prova di permeabilità;
- Prova di densità in sito;
- Prova di carico su piastra;
- Prova di carico su pali.

Art.2 - Il predetto laboratorio è soggetto al controllo di questo Ministero cui spetta verificare il mantenimento delle condizioni di idoneità accertate.

Art.3 - E' confermato l'obbligo del controllo esterno di taratura delle macchine di prova da effettuarsi con frequenza almeno annuale a cura di uno dei laboratori ufficiali di cui all'art. 59, comma 1, del DPR n.380/2001 o da organismi terzi di taratura appositamente accreditati secondo i regolamenti vigenti nel settore. E' prescritta la stretta osservanza di tutte le disposizioni contenute nella normativa vigente; in particolare è indicato l'assoluto divieto di istituire centri di raccolta o centri attrezzati per le prove fuori della sede autorizzata e di emettere certificati di prove che non siano state effettuate nei locali, con il personale, con le attrezzature e con le procedure del laboratorio, fatte salve eventuali prove da eseguire in sito. E' prescritto altresì l'obbligo di esporre al pubblico copia del decreto di autorizzazione e la adozione di stampati nei quali sia evidente l'identificazione del laboratorio che emette le certificazioni.

Art.4 - Il Direttore responsabile del laboratorio è il Dott. Geol. Valerio VACRI.

Art.5 - Per qualsiasi modifica nella compagine societaria, nell'organico del personale o nell'ubicazione del laboratorio, dovrà essere preventivamente richiesto apposito nulla-osta al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Consiglio Superiore dei LL.PP. - Servizio Tecnico Centrale.

Art.6 - Il presente Decreto rinnova la precedente autorizzazione a partire dal 07.10.2019 fino al 06.10.2024. Il presente Decreto potrà essere ulteriormente rinnovato con successivo Decreto, la richiesta di rinnovo dovrà inderogabilmente essere inoltrata almeno sei mesi prima della data di scadenza, completa della documentazione richiesta dalla Circolare Ministeriale n° 7618/STC dell'8.09.2010.

Art. 7 - L'autorizzazione di cui al presente Decreto può essere sospesa o revocata in qualsiasi momento per violazioni o inosservanze delle disposizioni riportate nella Circolare n° 7618/STC, in particolare per eventuali sopravvenute carenze riguardanti le attrezzature, i locali ed il personale addetto, ovvero per accertate inadempienze rispetto alle prescrizioni di cui ai precedenti artt. 3 e 5.

 
Prof. Ing. DONATO CARLEA

Il Dirigente della 1^a Divisione
Dott. Ing. Emanuele Renzi

